

ALLEGATO C ALLA DELIBERA N. 692/07/CONS

**VALUTAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA N. 417/06/CONS ART. 40, COMMA 4,
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TERMINAZIONE DELLE
CHIAMATE VOCALI IN POSTAZIONE FISSA RICHIESTE DAGLI OPERATORI BT
ITALIA, FASTWEB, TELE 2 E TISCALI**

***SINTESI DEI CONTRIBUTI DEGLI OPERATORI CHE HANNO PARTECIPATO AL
PROCEDIMENTO (FASE DI CONTRADDITTORIO)***

SINTESI DEI CONTRIBUTI DEGLI OPERATORI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO (FASE DI CONTRADDITTORIO)

BT Italia

L'operatore, oltre che nel corso dell'audizione del 21 novembre 2007 ha espresso le proprie considerazioni con le memorie del 20 e 23 novembre 2007.

Secondo BT Italia, al fine di poter correttamente inquadrare la decisione regolamentare in oggetto, è necessario considerare sia la realtà dei singoli attori coinvolti, sia lo scenario di mercato in cui questi operano. Per quanto concerne BT Italia, questa si rivolge essenzialmente al mercato affari e dunque adotta strategie di investimento molto diverse da quelle degli altri operatori alternativi. BT Italia, con una base clienti di circa 250.000 unità, detiene il 10% della clientela affari. Con 1 miliardo di euro di fatturato BT Italia è il 2° operatore per dimensione sul mercato delle imprese in Italia. Per poter raggiungere tale risultato BT Italia ha investito complessivamente ca. 1,5 mld€ per realizzare la propria infrastruttura. La rete metropolitana raggiunge un'estensione di oltre 3.300 Km, la rete di trasporto ha un'estensione di 10.000 Km e la rete di accesso è costituita da 300 siti ULL che garantiscono la copertura del 25% della clientela in accesso diretto.

BT Italia ha rilevato tuttavia un progressivo rallentamento degli investimenti da parte propria e degli operatori alternativi nella rete fissa negli anni dal 2002 al 2006, sottolineando tuttavia che la quota degli investimenti totali a carico degli operatori alternativi di rete fissa rimane attestata nell'ordine del 30%. In considerazione del fatto che la terminazione dovrebbe servire a finanziare chi effettivamente investe in infrastrutture ed a rilanciarne la capacità di investimento, BT Italia ha evidenziato che il valore economico delle deroghe, attestandosi a meno di 200 milioni di euro, è estremamente limitato. In particolare gli investimenti effettuati dagli OLO nel 2006 sono stati superiori ad 1 miliardo di euro, mentre i 200 milioni di euro richiesti dagli stessi come ricavi totali da terminazione ammontano a circa il 20% degli investimenti effettuati. Il paragone con gli operatori mobili (a cui viene riconosciuto, tramite i ricavi da terminazione pari a oltre 4 miliardi di euro, circa il 100% degli investimenti) è estremamente penalizzante nei confronti degli operatori alternativi di rete fissa.

Secondo BT Italia, la decisione sulla terminazione è cruciale per l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo della concorrenza nell'accesso, laddove si consideri che nel 2006 Telecom Italia detiene oltre il 91% della quota del mercato finale.

In relazione agli aspetti di merito BT Italia, nel riassumere i criteri metodologici adottati nella propria contabilità, ha evidenziato i seguenti punti:

- 1) fonte dei dati contabili: BT Italia è partita dal bilancio civilistico certificato dalla società di revisione, localmente e a livello BT Italia Group;
- 2) basi di costo HCA (*Historic Cost Accounting*): per gli OLO, le cui reti sono di recente realizzazione, gli HCA sono una ragionevole approssimazione dei costi correnti; BT Italia inoltre ha effettuato svalutazioni nel 2005 per ca. 150 mil € il cui effetto è stato quello di riallineare il net book value alla presumibile vita utile residua dei cespiti;
- 3) modello contabile: il criterio adottato è quello dei costi pienamente allocati (FAC – Fully Allocated Costs): la metodologia è coerente con quella utilizzata da Telecom Italia per la contabilità dei servizi *wholesale*;
- 4) ripartizione dei costi comuni: il driver di allocazione dei costi è di tipo economico, l'unico basato su dati oggettivi e certificati, come attestato dal parere dei propri consulenti;

- 5) pertinenza e causalità: sono stati considerati i costi delle attività e degli elementi di rete necessari alla realizzazione del servizio raggruppati in categorie omogenee che riflettono l'articolazione contabile utilizzata dalla società.

Secondo BT Italia, la delibera n. 417/06/CONS fissava criteri regolamentari molto ampi, mentre invece la relazione degli Uffici del 9 novembre 2007, ha fissato (solo a valle della presentazione delle contabilità) come riferimento regolamentare l'insieme delle norme applicate per la rete fissa di Telecom Italia. BT Italia non condivide tale scelta ed, in particolare, ha espresso il proprio disaccordo rispetto alle risultanze degli Uffici relativamente ai seguenti temi:

- 1) i principi contabili applicabili;
- 2) l'esclusione dei costi dell'accesso: rilegamento cliente;
- 3) l'eliminazione dei costi commerciali a fronte di un *mark-up* temporaneo;
- 4) la valorizzazione delle funzionalità del CPE da imputare al costo di terminazione;
- 5) la riduzione dei costi di overhead e la revisione del criterio di attribuzione;
- 6) la revisione del WACC.

Secondo BT Italia, i criteri di contabilità da applicare non sono quelli per la rete fissa di Telecom Italia, ma quelli relativi alle rete mobili o alla prassi internazionale. Al riguardo BT Italia richiama il caso del Belgio, ove la locale Autorità, prima in Europa, ha fissato le tariffe di terminazione per gli operatori alternativi sulla base di una contabilità regolatoria.

In particolare, secondo la relazione degli Uffici, il richiamo al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria deve essere inteso nel senso di applicare agli OLO le norme vigenti per l'incumbent, ma ciò contraddice il principio fissato dalla delibera n. 417/06/CONS secondo cui gli OLO sono solo tenuti a fare prezzi equi e ragionevoli e non all'obbligo della separazione contabile mentre trascura la necessità di considerare gli investimenti nella rete d'accesso e la prassi internazionale.

Secondo la relazione degli Uffici, le metodologie e le convenzioni di contabilità vigenti per Telecom Italia riflettono in modo sufficientemente adeguato la "struttura produttiva" degli OLO, ma ciò non considera le diverse economie di scala e di scopo, la necessità di promuovere l'innovazione e che la tariffa di terminazione di Telecom Italia non è rappresentativa dei costi degli OLO. La relazione degli Uffici sottolinea che regole *ad hoc* per gli OLO potrebbero comportare una discriminazione a vantaggio di questi ultimi considerato che il mercato finale è lo stesso, ma ciò è in contrasto con la situazione di monopolio di Telecom Italia nell'accesso e con la sua integrazione verticale.

Più in dettaglio, secondo BT Italia, il rilegamento d'utente è elemento necessario allo svolgimento del servizio e dunque la sua valorizzazione risponde ai principi di causalità e funzionalità, mentre la rigida applicazione, alle contabilità degli OLO, dei criteri applicati a Telecom Italia non tiene conto delle rilevanti differenze architetturali, tecnologiche e di mercato che giustificano tale diverso approccio. Secondo BT Italia, la rete di Telecom Italia è completamente ammortizzata a fronte di reti OLO di recente realizzazione, inoltre la regolamentazione *retail* a carico di Telecom Italia che impone la copertura dei costi dell'accesso attraverso il canone non è estendibile agli OLO. Il mercato 9 è un mercato *wholesale*, il dettaglio del rimedio proposto non può avere l'effetto di costringere gli operatori alternativi a modificare i propri comportamenti sul mercato *retail* e rimodulare la propria offerta e politica commerciale. In molti casi (uso di fibra ottica, ponti radio) gli OLO sopportano un costo ben più elevato di Telecom Italia per la realizzazione del rilegamento del cliente. Anche laddove il rilegamento è realizzato attraverso il ricorso a servizi *wholesale* di Telecom Italia, all'effettivo esborso economico degli OLO (costo

esterno) corrisponde una partita di giro per Telecom Italia (*transfer charge*); inoltre non essendo implementata la parità di trattamento, gli OLO pagano un prezzo più alto delle divisioni commerciali di Telecom Italia.

Secondo BT Italia, al fine di garantire, nelle deroghe, l'orientamento al costo secondo quanto indicato nella delibera n. 417/06/CONS, non è possibile adottare un approccio diverso da quello analitico. L'approccio seguito dall'AGCOM per la valorizzazione dei costi commerciali basato su una sorta di *mark-up* (inteso non come guadagno ma voce comprensiva dei costi commerciali) può essere accettabile a patto che:

- la valorizzazione sia sufficientemente precisa e capiente da contenere gli effettivi costi dell'OLO;
- il *mark-up* non sia temporaneo perché rappresenta, per quanto non analitico, un elemento di costo. Semmai, come tutte le categorie di costo, può essere soggetto a miglioramenti di efficienza.

Inoltre, secondo BT Italia, la proposta degli Uffici è del tutto insufficiente ad esaurire i costi commerciali di BT Italia che non ha neppure incluso nella propria contabilità i costi di avviamento. Secondo BT Italia, agli operatori mobili è stato riconosciuto il recupero dei costi commerciali e di avviamento fino al raggiungimento di una quota di mercato significativa e, a suo dire, Telecom Italia, sui costi dei soli servizi *wholesale* di raccolta e terminazione, si vede riconosciuto, una volta coperti i costi sostenuti ed il costo del capitale, un margine del 40% (nonostante sia tenuta all'obbligo di orientamento al costo).

Secondo BT Italia, il riconoscimento delle funzionalità di rete svolte dal CPE è apprezzabile in quanto rispecchia un principio di causalità e garantisce la non discriminazione rispetto all'operatore incumbent, tuttavia la percentuale di costo riconosciuta dagli Uffici non rispecchia a pieno le funzionalità necessarie ad effettuare il servizio voce con caratteristiche tecniche e garanzie di continuità del servizio, comparabili con quelle della rete PSTN.

Dalle analisi svolte da BT Italia risulta infatti che le funzionalità del CPE da riconoscere nel costo del servizio di terminazione pesino circa il 47%. Tale percentuale è stata stimata confrontando il costo di un apparato CPE e il costo di un router per soli servizi dati e le funzionalità che nel primo sono specifiche e necessarie per la voce: il differenziale di costo è riferibile a queste funzioni e pesa il 47% del costo totale dell'apparato. Al riguardo BT Italia ha prodotto apposita valutazione sull'impatto che tale inclusione avrebbe sui propri prezzi di terminazione.

La proposta degli Uffici ha limitato i costi inclusi da BT Italia nella categoria "overhead" ritenendoli non imputabili ai sensi della Raccomandazione 322/98. Tale Raccomandazione, applicabile nel vecchio quadro regolamentare solo a Telecom Italia, non è più in vigore, perché sostituita dalla Raccomandazione 2005/698/CE. In ogni caso alcune voci di costo (raggruppate da BT Italia sotto la voce overhead) sono allocabili quali costi indiretti in base a opportuni driver. BT Italia ha provveduto quindi a rivedere il perimetro dei costi definibili come overhead e ad allocarli al servizio di terminazione. Anche in tal senso BT Italia ha prodotto apposita valutazione sull'impatto che tale modifica metodologica avrebbe sui propri prezzi di terminazione.

In conclusione, BT Italia sottolinea che le differenze tra Telecom Italia e OLO (in termini di anni di presenza sul mercato, riconoscimenti già effettuati negli anni a livello regolamentare, architetture di rete, di economie di scala, di potere di mercato nei mercati *retail* nonché di obblighi regolamentari) sono tali da rendere infondata l'applicazione della contabilità regolatoria di Telecom Italia ai costi degli operatori alternativi. Tale applicazione, peraltro retroattiva, delle modalità di calcolo dei costi (con oltre un anno e mezzo di ritardo) creerebbe gravi danni a BT Italia che,

nonostante l'incertezza regolatoria, ha dovuto prendere nel frattempo decisioni di investimento il cui ritorno sarebbe oggi messo a rischio.

BT Italia sottolinea che esiste una forte ed incomprensibile disparità di trattamento con gli operatori mobili cui è stato consentito di recuperare pienamente i costi delle proprie reti, nonostante il notevole impatto per la collettività (superiore di oltre 20 volte quello derivante dalla terminazione fissa asimmetrica). La mancata copertura dei costi effettivi della terminazione su reti alternative, disincentivando gli investimenti, limiterà ancor più la concorrenza nel mercato. In particolare la mancata copertura del costo del rilegamento d'accesso, anche se realizzato con mezzi proprietari, avrà un effetto negativo anche sullo sviluppo delle NGN rendendo molto difficile per BT Italia investire in infrastrutture di rete. L'impatto di questi interventi sulla tariffa di terminazione di BT Italia sarebbe estremamente penalizzante: secondo BT Italia, una riduzione di tale entità non è stata mai applicata né a Telecom Italia né agli MNO se non in un arco temporale assai ampio.

BT Italia, a seguito dell'invio della relazione conclusiva dell'11 dicembre 2007, ha integrato la propria posizione nel corso dell'Audizione del 18 dicembre 2007 e con le memorie del 14 e 18 dicembre 2007.

Con tali note BT Italia ha ribadito sostanzialmente la propria posizione in merito all'applicabilità ai servizi di terminazione OLO dei criteri di contabilità di Telecom Italia, richiamando che criteri espressi dalla delibera n. 417/06/CONS per la valutazione dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi sono il confronto con la prassi internazionale, l'obbligo di applicare prezzi equi e ragionevoli, che tale delibera non ritiene significativi per gli OLO i costi di Telecom Italia. BT Italia, inoltre non ritiene che le metodologie di causalità e di ABC richiamate dagli Uffici siano sufficienti a giustificare l'esclusione dei costi di accesso. Secondo BT Italia, il richiamo a tali principi contabili, oltre che errato e non applicabile, non tiene conto delle differenti situazioni regolamentari e di mercato in cui versano Telecom Italia e gli operatori alternativi.

BT Italia, con riferimento ai costi dei sistemi in sede d'utente, ribadisce la necessità di non escludere dal perimetro le funzioni relative alla fornitura del servizio PSTN. Tale esclusione equivarrebbe nei fatti ad un obbligo di separazione contabile in capo agli operatori alternativi.

Un ulteriore rilievo da parte di BT Italia concerne il "*mancato riesame*" da parte degli Uffici delle riallocazioni dei costi di *overhead* (cfr. memoria del 20 novembre 2007). In tale riallocazione, BT Italia ha modificato la propria contabilità prevedendo che i costi operativi e di capitale relativi alle voci IT Systems, Security e Procurement siano attribuite in modo diretto (attraverso opportuni driver medi) agli aggregati Accesso (dove la parte di costi operativi che vengono ribaltati sul tale aggregato è stata aggiunta separatamente) e nei costi di Rete (dove, invece, cambia il valore dei costi denominati "Customer & Network Field operations, Technical operations").

BT Italia, relativamente all'esclusione dei costi commerciali ed al mark-up, rileva da un lato che la normativa in materia di perimetro contabile non prevede tale esclusione, dall'altro, che un eventuale riduzione del mark-up da parte degli Uffici non appare giustificato nella relazione così come prospettata con la nota dell'11 dicembre 2007.

Infine BT Italia non condivide la previsione di subordinare l'efficacia delle eventuali deroghe alla produzione di una relazione di certificazione da parte della società di revisione. Tale subordinazione è in aperto contrasto con quanto avviene nel caso dell'incumbent, ove le offerte di interconnessione di riferimento degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 sono state approvate e sono entrate in vigore in assenza della certificazione su dati di costo soggiacenti da parte del revisore incaricato.

Eutelia

Eutelia, oltre che nel corso dell'audizione del 21 novembre, ha espresso le proprie considerazioni con la nota consegnata lo stesso 21 novembre 2007, recante in allegato la corrispondenza intercorsa tra tale Società, Fastweb, gli operatori interconnessi e l'Autorità in merito al riconoscimento delle tariffe di terminazione superiori al valore di 1,54cent/min.

L'interesse di Eutelia al procedimento in oggetto è duplice e riguarda da un lato la propria qualifica di operatore notificato sul mercato della terminazione vocale fissa e, dall'altro, la propria qualifica di operatore di accesso e, più in generale, di operatore autorizzato al servizio di telefonia vocale in postazione fissa che origina chiamate anche verso altri Operatori di rete fissa.

Per quanto riguarda il primo aspetto, Eutelia ha dichiarato di attendere la conclusione dei procedimenti in oggetto e di quelli, parallelamente avviati, finalizzati alla ridefinizione dei prezzi di terminazione massimi previsti dalla regolamentazione vigente (cd. "glide path") al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione dei costi regolatori effettivamente riconosciuti dall'Autorità per il servizio di terminazione vocale e, di conseguenza, valutare concretamente l'opportunità di richiedere una deroga rispetto al "glide path".

Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, Eutelia ha segnalato nuovamente una criticità già portata all'attenzione degli Uffici durante le fasi istruttorie dei procedimenti in questione. In particolare, secondo Eutelia, la possibilità di richiedere condizioni economiche di terminazione in deroga al "glide-path" previsto nella delibera n. 417/06/CONS, con effetto retroattivo alla data della istanza è una misura regolamentare alquanto critica, da contemperarsi necessariamente con la tutela degli operatori di accesso che, per vincoli normativi, non possono modificare retroattivamente le condizioni economiche delle proprie offerte al pubblico, se non con un termine di preavviso di 30 giorni. Gli operatori di accesso che avvertono la maggiore esigenza di una tutela sotto tale profilo, sono proprio gli operatori alternativi (esclusa dunque Telecom Italia) in quanto essi, oltre a non conoscere i valori di terminazione vocale validi per il primo anno di "glide path", non conoscono nemmeno la lista dei numeri portati dalla rete di Telecom Italia alla rete degli Operatori che hanno richiesto le "deroghe". Ciò a causa dell'assenza di un ente preposto alla gestione centralizzata del database di tutti i numeri geografici portati.

L'Autorità ha tenuto debitamente in conto almeno quest'ultima esigenza disponendo, nella stessa delibera n. 417/06/CONS, un obbligo di fornitura del data base dei propri numeri geografici in capo a tutti gli OLO notificati (obbligo che Eutelia rispetta fornendo il proprio database dei numeri geografici portati e/o attivi gratuitamente a tutti i soggetti autorizzati che lo richiedono). Disponendo di tale database, gli operatori di accesso, pur nell'incertezza sulla effettiva tariffa di terminazione da considerare, in quanto retroattiva, avrebbero quantomeno avuto la possibilità di conoscere, preliminarmente all'avvio dei procedimenti di cui all'oggetto, la lista dei numeri geografici attivi degli Operatori cui si sarebbe potuta applicare la "deroga" sulla terminazione vocale.

Eutelia, in qualità di operatore di accesso e/o autorizzato alla fornitura di servizi di fonìa, ha richiesto per ben due volte a tutti gli Operatori notificati la lista dei loro numeri geografici attivi (nativi e portati, come previsto dalla delibera) senza ottenere alcuna risposta, pur avendo specificato nella richiesta, per massima chiarezza, che l'ottenimento del data base era un prerequisito per riconoscere valori di terminazione "in deroga".

Eutelia intendeva infatti applicare una congrua maggiorazione ai prezzi applicati per le chiamate originate dai propri clienti e destinate verso le reti degli OLO in oggetto, nell'ipotesi che questi avessero ottenuto, retroattivamente, il riconoscimento di prezzi di terminazione superiori a

quelli massimi previsti nell'attuale "*glide path*". Nessuno degli Operatori interessati ha risposto a tale richiesta e ciò, a parere di Eutelia, costituisce una negligenza che non può non portare ad una sua logica e naturale conseguenza: i valori di terminazione eventualmente approvati in deroga al "*glide path*" non dovranno applicarsi nei confronti degli operatori di accesso, come Eutelia, che hanno visto ledere il proprio legittimo diritto a vedere applicata in maniera "consistente" e completa la delibera n. 417/06/CONS. Eutelia ha pertanto richiesto che tale problematica sia affrontata e definita in sede di definizione dei procedimenti in oggetto.

Eutelia, a seguito dell'invio della relazione conclusiva dell'11 dicembre 2007, ha integrato la propria posizione con una propria memoria del 14 dicembre 2007 e nel corso dell'audizione del 18 dicembre, condividendo quanto evidenziato dalla maggior parte degli operatori in materia di regole contabili applicabili agli OLO ed evidenziando che la definizione di tali regole sta avvenendo solo nel corso dei procedimenti di analisi in oggetto.

Secondo Eutelia, tale circostanza, ossia la mancanza di regole contabili certe, ha rappresentato un elemento determinante nella decisione di non presentare istanze di deroga. Eutelia ha richiesto che ad esito del procedimento in oggetto sia concesso a tutti gli operatori di riesaminare i propri costi e di presentare, sulla base dei criteri definiti dalla delibera, una propria contabilità al fine di consentire quanto meno una revisione del *glide path* di riduzione del prezzo.

Fastweb

Fastweb, oltre che nel corso dell'Audizione del 21 novembre 2007, ha espresso le proprie osservazioni con le memorie del 21 novembre 2007, con cui si trasmettono le valutazioni di diversi consulenti, del 16 novembre 2007, relativa alla possibilità di approfondire alcuni aspetti su costo del capitale e sul metodo di allocazione di HAG, CPE, fibra nell'accesso e costi commerciali *wholesale*, del 23 novembre 2007, con cui si illustrano le considerazioni di dettaglio sulle posizioni espresse nella relazione degli Uffici del 9 novembre 2007.

Fastweb ha condiviso le medesime considerazioni di ordine generale espresse di BT Italia circa le criticità del procedimento e l'impatto dello stesso, soffermandosi sugli aspetti riportati di seguito.

Obiezioni preliminari di metodo: la delibera n. 417/06/CONS definisce criteri estremamente ampi per la redazione delle contabilità. Fastweb ha appreso solo *ex-post* quale dovrebbe essere il quadro regolamentare vigente e quali criteri di contabilità sono applicabili agli operatori alternativi di rete fissa. Le analisi degli Uffici hanno "epurato" la contabilità applicando perimetri, categorie contabili e prassi valide per Telecom Italia, che si trova in una situazione di mercato completamente diversa da quella di Fastweb, perimetri peraltro basati sulla Raccomandazione del 1998 che allo stato è superata dalla Raccomandazione del 2005. Il processo di "epurazione" delle voci di costo è stato basato adottando come modello di riferimento quello di una rete PSTN tradizionale che, allo stato, mal si applica anche alla stessa Telecom Italia.

A parere di Fastweb, tale impostazione:

- non è in linea con quanto alla delibera n. 208/07/CONS, che riconosce che "*l'unico servizio che si presta alla remunerazione di parte delle infrastrutture di nuova realizzazione è il servizio di terminazione, che pertanto, in funzione degli investimenti realmente effettuati, può raggiungere livelli di prezzo differenti per ciascun operatore*";
- non considera le differenze abissali in quote di mercato e rendite monopolistiche tra Telecom Italia e gli OLO di rete fissa;

- è discriminatoria rispetto allo stesso mercato di rete fissa, in quanto per gli OLO si richiede lo stretto orientamento al costo, mentre si concede all'incumbent un margine di oltre del 40% rispetto ai costi;
- opera discriminazioni in funzione della tecnologia tra operatori nuovi entrati su rete fissa e operatori mobili, i quali, sulla stessa partita hanno beneficiato di criteri ben più larghi;
- crea disparità nei confronti di operatori convergenti che possono offrire servizi fisso - mobile;
- fa riferimento a un quadro regolamentare comunitario superato.

Fastweb sottolinea che l'impatto dei procedimenti di deroga è di circa 70 milioni di euro. In particolare, il valore della terminazione su rete fissa OLO è inferiore a 200 milioni di euro (valore ricavato accettando tutti i prezzi in deroga), mentre i ricavi *wholesale* di Telecom Italia valgono oltre 2,1 miliardi di euro, la terminazione di rete mobile supera i 4 miliardi di euro, ed il mercato *retail* di rete fissa voce supera i 10 miliardi di euro.

Obiezioni specifiche sulla posizione espressa dagli Uffici: Fastweb ha focalizzato il proprio contributo su tre temi: la percentuale di utilizzo di HAG/CPE, il valore del WACC e il *mark-up* fissato da Agcom.

Con riferimento al primo punto, la stima degli Uffici è il 15%, l'NRA Belga ha invece adottato l'80% nella fissazione del prezzo di Telenet mentre la valutazione Fastweb è del 52% e del 48% al netto delle funzioni di "cartolina utente". Fastweb in particolare non condivide le valutazioni degli Uffici che prevedono di attribuire le funzioni ausiliarie sulla base dei pesi delle componenti segnalazione e "cartolina di utente", sottolineando che le proprie valutazioni puntuali sono state ottenute dal proprio consulente sulla base della documentazione prodotta da due aziende manifatturiere. Secondo tali analisi i costi degli HAG/CPE sono così ripartiti:

	Macrofunzioni	Pesi
A1	Digitalizzazione	5%
A2	Compressione	16%
A3	Pacchettizzazione	15%
A4	Gestione Protocollo	4%
B1	Qualità del servizio	21%
B2	Segnalazione di rete	20%
B3	Identificazione cliente	2%
C1	monitoring dei servizi e della qualità del rame	5%
C2	Telegestione e monitoring da remoto	12%

Le funzioni di trattamento del segnale vocale (funzioni A) prenderebbero dunque solo il 40% dei costi dell'apparato, mentre quelle di gestione della chiamata e controllo e gestione del servizio (funzioni B e C) assorbono la restante quota di costo.

Fastweb inoltre ha sottolineato la necessità di includere anche i costi di predisposizione di tali apparati in quota almeno analoga alla quota di costo riconosciuta per gli apparati stessi.

Con riferimento al WACC, Fastweb ha evidenziato tre aspetti:

- L'uso dello S&P MIB riduce il beta di Fastweb poiché tale società è sempre quotata come ultima in tale indice che comprende solo 40 società ed ha rilevamenti che partono nel 2004. Secondo Fastweb è necessario impiegare indici quanto più ampi possibili quali il MIBTEL, che usa racchiude oltre 157 società ed è rilevato da prima del 2004.
- Uso delle rilevazioni giornaliere: secondo Fastweb, se tale approccio è ragionevole per Telecom Italia che ha 58 milioni di titoli, non è ragionevole per Fastweb che ha solo 338.000 azioni e che soffre dunque di una maggiore volatilità;
- Previsione del *tax-rate* del 37,25%: secondo Fastweb il valore non tiene conto del fattore correttivo IRAP sul costo del lavoro, mentre il applicato a Telecom Italia ed agli operatori mobili è del 40%. Nel caso si utilizzasse il valore del 37,25%, Fastweb includerebbe il costo dell'IRAP nel costo del lavoro in contabilità regolatoria.

Fastweb ha sottolineato che il WACC è stato verificato da propri consulenti ed il valore del 18,18% è del tutto paragonabile a quello riconosciuto a TIM e Vodafone nel 2005 (certamente aziende meno rischiose della stessa Fastweb).

Circa l'ultimo punto, ossia il *mark-up* temporaneo, Fastweb ha evidenziato che il 40% di margine concesso a Telecom Italia nei servizi di interconnessione non è giustificato da alcun costo, mentre il *mark-up* del 20% proposto agli OLO è legato a costi vivi di commercializzazione e affermazione del marchio. Tale valutazione del 20% è non solo incongrua, ma iniqua se confrontata con il margine concesso a Telecom Italia ed a quello riconosciuto agli operatori mobili (ove invece è dell'ordine del 100%). Secondo Fastweb, per ricomprendere i costi impropriamente esclusi, il *mark-up* dovrebbe essere dell'ordine del 50%.

Oltre a quanto prospettato, con la memoria del 23 novembre 2007, Fastweb ha altresì richiesto che le sia consentito di includere nel proprio prezzo di terminazione tutto il costo delle rete in fibra ottica, incluso il rilegamento in fibra ottica dedicato all'utente e un *mark-up* del 5% a copertura dei costi commerciali *wholesale*.

Con riferimento a quanto emerso in sede di audizione, Fastweb sottolinea che il prezzo presentato non può essere considerato inefficiente in quanto espressione delle ridotte economie di scala raggiunte dalla stessa e dai fattori economici intrinseci delle reti di telecomunicazione quali elevati *sunck costs* e di capitalizzazione. L'efficienza è una caratteristica intrinseca della rete NGN di Fastweb, la quale ritiene che confronti tra i costi unitari hanno senso solo tra operatori in situazioni comparabili.

Fastweb, a seguito dell'invio della relazione conclusiva dell'11 dicembre 2007, ha integrato la propria posizione nel corso dell'audizione del 18 dicembre 2007 e con la memoria del 14 dicembre 2007 con cui ha trasmesso le valutazioni di altre due società manifatturiere sulla ripartizione percentuale del costo delle funzionalità degli HAG, una nota integrativa da parte di un consulente sulla metodologia del calcolo della stessa ripartizione dei costi, una dichiarazione di un'azienda manifatturiera sulle funzionalità degli HAG, una nota di un consulente sul calcolo del WACC ed un parere sul *mark-up* proposto da Agcom sui costi di terminazione. Fastweb ha altresì avuto accesso agli atti dei procedimenti ai sensi del regolamento 335/03/CONS in data 13 e 14 dicembre.

Fastweb sottolinea che la valutazione espressa dagli Uffici, oltre a sottostimare le perizie prodotte dai costruttori e dal consulente di Fastweb, non include i costi di *provisioning* degli apparati in sede utente ignorando le argomentazioni espresse da tale società. Tali ultimi costi sono invece dovuti per il principio di causalità, mentre l'esclusione di tali costi nella contabilità di Fastweb e non nella contabilità di altri operatori regolati rappresenta una discriminazione a danno della prima.

Fastweb, con riferimento al costo del capitale, sottolinea che gli Uffici non hanno dato riscontro alle obiezioni relative, nel calcolo del beta, alla frequenza delle rilevazioni, alla scelta dell'indice di riferimento ed al livello di tax rate.

Infine, Fastweb ritiene discriminatorio il riconoscimento da parte degli Uffici di un mark-up forfetario uguale per tutti, in quanto non rappresentativo dei costi effettivamente sostenuti e documentati da ciascun operatore. Secondo Fastweb la valutazione delle voci di costo remunerate dal *mark-up* deve essere puntuale e basato sulla documentazione delle voci di costo dei singoli operatori di che lo stesso intende remunerare. L'entità di mark-up proposta è inoltre ben minore di quella concessa agli operatori mobili, per i quali, nei fatti, le previsioni di cui alla delibera n. 3/06/CONS relativamente all'esclusione di tali voci di costo, allo stato non sono mai state messe in pratica. Appare inoltre discriminatoria e non conforme a quanto applicato nel caso delle contabilità dei mobili l'esclusione dei costi che dipendono in modo diretto dal numero dei clienti. Per tali operatori infatti, si è tenuto conto nelle tariffe di terminazione (e dunque in un servizio a traffico) del costo di terminali d'utente e delle carte SIM, nonché prime della delibera n. 3/06/CONS dell'attribuzione di altre categorie di costo quali i costi commerciali, costi pubblicitari etc. etc.

Fastweb, al riguardo, evidenzia come i ricavi di terminazione degli operatori mobili siano di gran lunga superiori alla quota di investimenti annuali e di ammortamenti desumibili dai bilanci pubblici di tali operatori, pertanto è evidente che il prezzo di terminazione copre una quota significativa di tipologie di costo ulteriori e diverse dai soli costi di rete.

Fastweb ribadisce al necessità di includere nei perimetri contabili gli altri elementi di costo quali i costi *wholesale*, la fibra ottica in sede di utente ed i costi di *customer care* per l'assistenza tecnica. I ultimi due per garantire il rispetto del criterio di causalità dei costi, il primo per non discriminazione nei confronti di Tiscali a cui è riconosciuto un margine del 5% dei costi di rete. Con riferimento alla fibra, Fastweb sottolinea che l'esclusione di tali asset è incongruente con la promozione dell'infrastrutturazione e con le considerazioni espresse con la delibera n. 208/07/CONS, che rilevano come asimmetrie permanenti a vantaggio dell'operatore incumbent proprio nel controllo della rete di accesso.

H3G

H3G, nel corso dell'audizione del 21 novembre 2007, ha sottolineato che, pur essendo coinvolta unicamente in qualità di operatore di accesso che acquista i servizi di terminazione oggetto del procedimento, è favorevole a che i prezzi degli operatori nuovi entranti siano fissati in modo equo e ragionevole, in considerazione degli investimenti degli stessi in reti alternative ed in tecnologie innovative, consentendo un adeguato sviluppo della concorrenza. I nuovi entranti sostengono maggiori costi rispetto agli incumbent, non da ultimo legati agli sbilanciamenti di traffico. Anche il costo del capitale è più alto e la regolamentazione deve aiutare la concorrenza a svilupparsi riconoscendo tali maggiori costi nelle tariffe di terminazione. Con riferimento alla terminazione mobile ed ai confronti con i ricavi da quest'ultima, H3G sottolinea che le reti mobili hanno dei costi strutturali diversi e maggiori includendo, non da ultimo il premio di mobilità. H3G ha altresì ribadito la propria posizione nel corso dell'audizione del 18 dicembre 2007.

Multilink

Multilink ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre 2007, sottolineando di condividere le posizioni espresse da BT Italia e Fastweb relativamente all'allocazione al servizio di terminazione dei costi dei CPE, i quali rappresentano, nell'architettura di rete di Multilink, una quota significativa e strutturale dei propri investimenti in ragione del fatto che la stessa adotta tecnologie di tipo WLL (*wireless local loop*). Multilink condivide inoltre l'esigenza espressa da Eutelia di istituire un database unico delle numerazioni di rete fissa, che consenta di identificare dove è attestato il cliente e quale tariffa applicare. Multilink resta in attesa delle determinazioni di codesta Autorità e di riprendere l'istruttoria relativa alle proprie tariffe di terminazione. Multilink ha altresì ribadito la propria posizione nel corso dell'audizione del 18 dicembre 2007.

Tele 2

Tele 2 ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre e nelle memorie del 16 novembre 2007 (con cui si ritrasmette il proprio modello di contabilità a seguito della riconciliazione dei costi di capitale ed ammortamenti con il bilancio al 21 dicembre 2006), del 21 novembre 2007 (Contributo di Tele 2 Italia S.p.A. consegnato a margine dell'audizione) e del 23 novembre (recante integrazioni sulle considerazioni espresse in sede di audizione).

Tele 2 ha rilevato tre criticità di ordine generale sul metodo adottato dall'Autorità nel corso della definizione delle tariffe in oggetto:

- secondo Tele 2, le regole contabili sono state definite a procedimento in corso: le istanze sono state presentate in un momento in cui il solo riferimento vigente era quello della equità e ragionevolezza previsto dalla delibera n. 417/06/CONS;
- secondo Tele 2, il riferimento al modello di Telecom Italia non è corretto: gli obblighi in capo all'incumbent sono diversi e più stringenti. La Raccomandazione del 1998 richiamata dalla relazione degli Uffici si adatta solo al caso degli operatori incumbent dominati su mercati a monte ed a valle, mentre per gli operatori alternativi il giusto riferimento regolamentare è la Raccomandazione del 2005, che lascia molti più gradi di libertà, tant'è che è stata applicata anche agli operatori mobili;
- partecipazione al procedimento: secondo Tele 2, tale procedimento, che non è un contenzioso, non dovrebbe vedere la partecipazione degli operatori che non hanno fatto richiesta di deroga ed in particolare di Telecom Italia. Dal 1997 le contabilità di Telecom Italia vengono analizzate dall'Autorità senza il coinvolgimento o anche solo la notifica ad alcuno. Tele 2 non condivide che le risultanze delle contabilità degli OLO siano consegnate a Telecom Italia, poiché da sempre questi sono esclusi dalle analisi di costo e dalla fissazione dei prezzi di interconnessione della stessa Telecom Italia.

Tele 2 ha richiamato i seguenti principi generali da seguire:

- non discriminazione con Telecom Italia in senso inverso, ossia a situazioni differenti si applicano criteri contabili diversi; il riferimento alle norme vigenti in capo a Telecom Italia è inadeguato quando riferito agli operatori alternativi;
- non discriminazione tra gli stessi OLO: definito il perimetro contabile deve essere garantito a tutti gli operatori di applicarlo allo stesso modo;
- non discriminazione tra gli operatori di rete fissa e quelli di rete mobile: a questi ultimi

sono stati e sono correntemente riconosciuti costi commerciali, costi di accesso, costi di fatturazione che le risultanze degli Uffici escluderebbero per gli OLO di rete fissa;

- proporzionalità: l'orientamento al costo come obbligo è imposto solo in capo a Telecom Italia, mentre per gli OLO, la delibera n. 417/06/CONS fissa solo equità e ragionevolezza. I continui richiami all'orientamento al costo (peraltro di Telecom Italia) sono non dovuti;
- trasparenza nell'applicazione "dei criteri di riequilibrio": il mark-up deve essere fissato in modo trasparente ed adattato ai singoli operatori in ragione dei costi effettivamente sostenuti da ciascuno.

In definitiva, Tele 2 richiede che le risultanze vengano modificate al fine di riflettere il reale perimetro dei costi degli operatori alternativi, includendo dunque l'accesso ed i costi commerciali, nel rispetto del principio di non discriminazione nei confronti di quanto riconosciuto agli operatori di rete mobile. Secondo Tele 2, le modifiche relative al mark-up devono essere applicate alle contabilità di tutti gli operatori con trasparenza. In ragione del fatto che le regole contabili sono state fissate solo con la relazione degli Uffici del 9 novembre 2007, Tele 2 richiede di fissare un termine, anche breve, per poter riformulare la propria contabilità sulla base di criteri certi trasparenti ed uguali per tutti. Al riguardo, Tele 2 ha ripresentato il proprio modello contabile allegando nota del revisore KPMG volta a certificare il raccordo dei costi operativi e di capitale impiegato con il bilancio pubblico e che tale raccordo, secondo quanto dichiarato dallo stesso operatore, non ha portato a significative variazioni del costo del servizio.

Tele 2, da ultimo, ha ribadito la necessità di garantire un adeguato incentivo agli operatori che hanno scelto di fare investimenti nell'accesso garantendo il giusto equilibrio tra la promozione dell'efficienza statica e dell'efficienza dinamica, nella ricerca del massimo vantaggio per gli utenti finali. Relativamente al livello di efficienza espresso dalla propria contabilità, Tele 2 sottolinea che scopo dei procedimenti di deroga è quello di esaminare la fondatezza dei prezzi richiesti sulla base dei costi effettivamente sostenuti (costi che decresceranno naturalmente all'aumentare delle economie di scala), mentre è stato demandato al glide path ed al modello contabile il compito di garantire il miglioramento del livello di efficienza nel tempo.

Tele 2, a seguito dell'invio della relazione conclusiva dell'11 dicembre 2007, ha integrato il 13 dicembre 2007 la propria posizione con una memoria con cui ha ripresentato la propria contabilità regolatoria sulla base dei criteri definiti dalle relazioni degli Uffici del 9 novembre e dell'11 dicembre 2007, con la memoria del 14 dicembre 2007 nonché nel corso dell'audizione del 18 dicembre 2007.

In particolare, nella nota del 13 dicembre Tele 2 ha ripresentato la propria contabilità regolatoria riconciliando i dati di costo con il bilancio 2006 consolidato ed i volumi di traffico con i dati dei propri sistemi gestionali per i dodici mesi corrispondenti. Al riguardo si rileva che i volumi di traffico inizialmente impiegati da Tele 2 erano quelli relativi ai 12 mesi a cavallo tra il 2006 ed il 2007, e non quelli consuntivati al 31 dicembre 2006. In considerazione del fatto che l'avvio della commercializzazione del servizio per Tele 2 è avvenuta tra agosto e settembre 2006, l'impiego dei minuti di traffico effettivamente generati causa un incremento significativo dei costi unitari. In particolare il valore risultante da tale contabilità, prodotta, secondo Tele 2, in conformità a quanto previsto dalla nota degli Uffici del 9 novembre u.s., risulta da solo superiore al prezzo massimo di 1,54€cent/min. A tale valore Tele 2 richiede che vengano aggiunti il *mark-up* definito dall'Autorità nonché la quota di costo commerciale per la gestione dei rapporti tra operatori valorizzata per Tiscali al 5%.

Con la memoria del 14 dicembre 2007 Tele 2, nel sottolineare disappunto per quanto alla nota

dell'11 dicembre 2007, che mantiene sostanzialmente gli orientamenti espressi con la nota del 9 novembre 2007 senza tener conto dei rilievi legali e tecnici espressi da parte degli operatori, evidenzia come gli Uffici abbiano meccanicamente applicato le regole previste per l'incumbent agli operatori alternativi di rete fissa, senza alcun riguardo per il contesto a cui tali norme si applicano.

Tele 2 sottolinea altresì di aver richiesto, nel corso dell'audizione del 21 novembre 2007, nelle sue comunicazioni, nonché negli incontri con i funzionari, la fissazione di un termine per la ripresentazione della propria contabilità al fine di recepire i criteri espressi dalle relazioni degli Uffici.

Tele 2 richiede inoltre che l'Autorità, discostandosi dagli indirizzi espressi dagli Uffici nella relazione dell'11 dicembre 2007, consenta l'approvazione di prezzi in deroga anche per Tele 2, applicando i medesimi aggiustamenti garantiti agli altri operatori a partire dalla contabilità ripresentata il 13 dicembre. Tele 2 richiede infine che il *mark-up* sia valutato includendo quota dei costi di accesso e dei costi commerciali presentati dai ciascun operatore.

Telecom Italia

Telecom Italia ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre con la memoria del 23 novembre 2007, a cui sono allegati due estratti dai documenti ERG "*Regulatory accounting in practice*" ERG(07)22 e ERG(06)23, uno studio di una società consulente relativo alla "Valutazione del costo del servizio di terminazione di fonia sulla rete di un OLO efficiente", uno studio di una società consulente sulla determinazione del prezzo per il traffico originato dalla rete di Telecom Italia e terminato sulle reti di accesso degli operatori alternativi, nonché la traduzione dell'indice ed *executive summary* dello stesso. Sono riportate nel seguito le principali tematiche toccate da tale Società.

Effetti sui consumatori e sulla concorrenza: secondo Telecom Italia, l'azione regolamentare dell'Autorità si avvia ad avere effetti di politica industriale ed agisce sulla struttura del settore. Telecom Italia sottolinea che gli investimenti che secondo i concorrenti dovrebbero essere remunerati dai maggiori prezzi di terminazione sono per la maggior parte già effettuati mentre il mercato dei capitali, a cui gli operatori hanno più volte fatto riferimento, ha finanziato tutti i soggetti interessati. Secondo Telecom Italia, l'esito delle deroghe sarà solo quello di introdurre inefficienze nel sistema economico che verranno trasferite sugli operatori concorrenti e sui prezzi finali (non nel caso di Telecom Italia, che per vincoli regolamentari sui servizi al dettaglio, non può allo stato riflettere tali maggiori costi sui servizi al dettaglio).

La misura in oggetto, consentendo un recupero di costi non efficienti da parte di operatori SMP, è in grado di distorcere significativamente la concorrenza nel mercato a valle, in quanto gli extra-profitti potranno essere utilizzati selettivamente per ridurre i prezzi finali offerti ai clienti di maggiore interesse.

Il differenziale di terminazione produce il medesimo effetto distorsivo anche ai danni degli OLO che non hanno richiesto la deroga. L'approvazione dei prezzi richiesti sarebbe estremamente discriminatoria anche nei confronti di questi ultimi, nonché degli operatori che sono usciti dal mercato a causa dei propri maggiori costi. Infine l'approvazione delle deroghe incentiverebbe l'ingresso sul mercato di operatori inefficienti, con tutte le conseguenze economiche e di sistema del caso.

Telecom Italia sottolinea, inoltre, l'assenza di certezze su come tali trasferimenti di denaro verranno effettivamente utilizzati dai concorrenti ed avanza dubbi sul fatto che potranno generare

una maggiore efficienza del mercato ed un qualche beneficio sul consumatore. Secondo Telecom Italia si è evidentemente in presenza di una distribuzione di incentivi “a pioggia”. Non ci sono strumenti competitivi che selezionino i destinatari di tali finanziamenti, conseguentemente Telecom Italia ritiene che tale tipo di pratica non possa essere ammessa.

Secondo Telecom Italia, la richiesta di prezzi superiori a quelli già fissati dall’Autorità determina incertezza sul mercato e sui prezzi finali, contenziosi tra gli operatori ed effetti negativi grandemente superiori a quelli positivi che l’Autorità si attende. Al riguardo Telecom Italia ha depositato uno studio di un consulente volto a dimostrare che l’approvazione delle deroghe porterà a un mercato inefficiente ed ad una riduzione del *welfare* complessivo.

Telecom Italia si richiama al Codice delle Comunicazione ed in particolare agli art. 13 ed art 50 comma 2 che definiscono i principi di efficienza, non distorsione, concorrenza sostenibile ed ottimizzazione del beneficio per i consumatori. Secondo Telecom Italia, deroghe ex-post come quelle proposte non possono avere impatti positivi sui consumatori; l’efficienza deve applicarsi a tutti gli operatori, anche quelli alternativi, e va valutata congiuntamente al tema della concorrenza sostenibile: gli operatori che competono sul mercato devono farlo senza sussidi, con le proprie forze, dimostrando di avere una struttura di costi efficiente.

Aspetti procedurali: Telecom Italia fa presente di aver formulato richieste di accesso agli atti in data 5 ottobre 2006, 6 novembre 2006, 19 marzo 2007 e, da ultimo, 19 novembre 2007. È stato fornito un unico riscontro, in data 24 novembre 2006, con il quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, “...rilevata la complessità delle questioni sollevate in relazione alla ostensibilità della documentazione contabile allegata dagli operatori istanti...” disponeva il rinvio dell’audizione prevista per il 29 novembre 2006 a nuova data, che sarebbe stata comunicata successivamente “unitamente ai termini per lo svolgimento degli accessi agli atti ...”. Telecom Italia non ha avuto accesso agli atti per tutta la durata del procedimento, in aperto contrasto con l’ordinanza del Consiglio di Stato sez. VI n. 4116 del 28 luglio 2006, resa su identica questione. Al riguardo, Telecom Italia evidenzia che la delibera n. 417/06/CONS prevede che tale procedimento, richiamando la delibera n. 148/01/CONS, sia svolto in contraddittorio e quindi prevede il diritto di accesso agli atti prodotti dalle controparti.

Telecom Italia inoltre sottolinea che la delibera n. 417/06/CONS, all’Art. 40 comma 5 dispone l’obbligo per gli Operatori di corredare le richieste in deroga con “...un sistema di contabilità dei costi conforme al quadro regolamentare vigente in materia di contabilità regolatoria, con una descrizione che illustri almeno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi definite in linea con la prassi internazionale”.

In mancanza di accesso agli atti è preclusa a Telecom Italia la facoltà di dedurre su aspetti di merito, mentre ciascun operatore, conoscendo la propria contabilità, può replicare sugli aspetti di dettaglio delle contabilità proposte dagli Uffici. In tale senso Telecom Italia viene discriminata.

Telecom Italia sottolinea che la medesima delibera prevede all’Art. 40 comma 8 l’indicazione che “...l’Autorità ha il potere di disporre perizie e analisi statistiche ed economiche; essa può altresì richiedere la verifica di conformità del sistema di contabilità dei costi di cui al comma 5 affidandosi ad un organismo indipendente”. Secondo Telecom Italia, in assenza di una esplicita e dettagliata indicazione delle procedure di verifica attuate e/o che l’Autorità intende attuare, la circostanza che la documentazione prodotta dagli Operatori non è stata sottoposta alle verifiche di conformità affidate ad un organismo indipendente renderebbe il procedimento in oggetto altamente soggettivo e privo dei requisiti di certezza, trasparenza e documentabilità. Organismo indipendente,

secondo Telecom Italia, significa incaricato dall'Autorità, non pagato dagli operatori, e dotato delle qualifiche di competenza necessarie (qualifiche non in possesso degli organismi che a detta degli operatori avrebbero "certificato" le loro contabilità).

Secondo Telecom Italia non risultano esplicitate le procedure di verifica che devono essere in ogni caso svolte in ottemperanza del Quadro Regolamentare vigente (art. 50 comma 4 del Codice) ed in coerenza con la Raccomandazione 2005/698/CE del 19 settembre 2005 su Cost Accounting.

Telecom Italia sottolinea che la Commissione Europea, nella propria comunicazione SG-Greffe (2006) D/203407 del 29 giugno 2006¹, ha ricordato che gli operatori debbano avere la possibilità di recuperare i maggiori costi *wholesale* regolamentati sui propri prezzi *retail*, senza incorrere in pratiche restrittive della concorrenza, e, in considerazioni delle verifiche fatte da AGCOM al riguardo e della considerazione che il differenziale di terminazione era atteso in progressiva diminuzione, ha invitato AGCOM a monitorare la proporzionalità della regolamentazione vigente.

Nel procedimento in oggetto non è invece stato analizzato alcun meccanismo di recupero a livello *retail* dei maggiori oneri *wholesale*, in contrasto con la posizione della Commissione Europea. Tale recupero, d'altronde, appare estremamente complesso, alla luce dell'effetto integralmente retroattivo della misura allo studio.

Assenza di istruttoria sul Costo del Capitale. Telecom Italia rileva che la determinazione del Tasso di remunerazione del capitale impiegato, così come prospettata nella relazione del 9 novembre 2007, appare priva dei requisiti procedurali sin qui adottati per Telecom Italia, ossia di un'istruttoria specifica, di una consultazione pubblica con delibera apposita, della determinazione di un valore puntuale, di riferimenti per il capitale impiegato da utilizzare nella Contabilità Regolatoria.

Periodo di applicazione della deroga. La delibera n. 417/06/CONS prevede che la deroga possa essere richiesta solo per il primo anno di applicazione (si veda penultimo Ritenuto): "*per il primo anno di vigenza del presente provvedimento, ossia fino al 30 giugno 2007, gli operatori alternativi rispetteranno il vincolo massimo di prezzo di terminazione di 1,54€cent/mese, salva la possibilità di richiedere la deroga sulla base dei costi effettivamente sostenuti; a partire dal 1 luglio 2007, per i successivi 12 mesi, il vincolo massimo di prezzo si riduce a 1,32€cent/min*". Secondo Telecom Italia, le richieste relative ad anni successivi al primo non possono essere accettate.

Scadenza dei termini dei procedimenti. Ai sensi dell'art. 40, comma 9, "*l'Autorità adotta quanto prima, e comunque entro un termine non superiore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 5, una decisione motivata e vincolante che approva, quando occorra modificandole, le condizioni di offerta proposte dall'operatore alternativo, con efficacia dalla data di presentazione dell'istanza*". Il predetto termine è inutilmente decorso e nessuna proroga è stata notificata. Il superamento del termine comporta l'impossibilità di garantire la proporzionalità della misura, il mancato rispetto della certezza giuridica richiamata dalla Commissione Europea nella

¹ Nota avente ad oggetto i commenti della Commissione Europea sulla proposta dell'Autorità relativa ai mercati nn. 3 e 5, per i quali è stata successivamente approvata la delibera n. 642/06/CONS.

propria comunicazione SG-Greffe (2006) D/202771 del 24 maggio 2006².

Applicazione dei costi correnti. L'applicazione dei costi storici in luogo di quelli correnti non appare in linea con la prassi comunitaria e discriminatoria nei confronti di Telecom Italia alla quale, ai sensi della delibera n. 399/02/CONS, sono applicati dal 2002. In ragione del fatto che la vita utile di molti degli asset di rete di tali operatori è di 5 – 7 anni l'adozione di tale metodologia avrebbe impatti significativi, contrariamente a quanto prospettato dagli Uffici.

Quota di costo riconosciuta per CPE/HAG. Secondo Telecom Italia, i costi di tali elementi, in quanto dipendenti dal numero dei clienti serviti, vanno esclusi dai servizi a traffico. Anche a voler seguire il ragionamento prospettato dagli Uffici, Telecom Italia sottolinea che nella propria rete PSTN le funzioni di segnalazione tra borchia d'utente e centrale SL sono escluse dai servizi a traffico. Questi ultimi includono soltanto i costi di segnalazione relativi allo scambio di informazioni tra centrali di commutazione. Non vi è quindi alcuna discriminazione tra le diverse tecnologie. L'inclusione di quota di costo delle CPE appare infine non in linea con quanto previsto nel modello contabile predisposto dal consulente Europe Economics per l'Autorità nel procedimento di definizione del "glide path". Telecom Italia sottolinea che il riconoscimento di tali costi come quota percentuale fissa favorisce gli operatori che installano gli apparati più complessi e costosi.

Mark-up sui costi di rete. Secondo Telecom Italia, i costi ricompresi in tale voce non sono pertinenti al servizio di terminazione ma, secondo le medesime classificazioni adottate dall'Autorità, da includere nel perimetro dell'aggregato Commerciale. Tale mark-up sui costi di rete incentiverebbe investimenti inefficienti.

A seguito dell'invio della relazione degli Uffici dell'11 dicembre 2007, Telecom Italia ha integrato la propria posizione, oltre che nel corso dell'audizione del 18 dicembre 2007, con le memorie del 14 dicembre 2007 e del 18 dicembre 2007. Telecom Italia ha inoltre avuto accesso agli atti del procedimento in data 13 dicembre 2007, ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 335/03/CONS.

Telecom Italia, nel confermare integralmente quanto già espresso con le proprie memorie precedenti, sottolinea tuttavia che la relazione degli Uffici non dà seguito a diverse delle osservazioni riportate dalla stessa società e ciò limita fortemente la possibilità di contraddittorio e il corretto svolgimento del procedimento.

Con riferimento agli elementi di novità, Telecom Italia rileva di aver avuto accesso agli atti del procedimento solo dopo oltre un anno dalla prima richiesta. L'accesso tuttavia è avvenuto nell'immediata prossimità della scadenza del termine per il deposito delle memorie finali prima dell'audizione del 18 dicembre. Telecom Italia sottolinea che qualora le risultanze documentali acquisite non corrispondessero alla richiesta di accesso formulata il 19 novembre, la quale indicava analiticamente quali atti fossero di interesse, provvederà ad agire nelle sedi competenti per la tutela dei propri diritti ed interessi. D'altronde, anche qualora la documentazione acquisita fosse completa, Telecom Italia, per gli evidenti limiti temporali, si troverebbe nell'impossibilità di utilizzarla sia al

² Nota avente ad oggetto i commenti della Commissione Europea sulla proposta dell'Autorità relativa ai mercati nn. 8, 9 e 10, per i quali è stata successivamente approvata la delibera n. 417/06/CONS.

fine di inviare la propria memoria conclusiva, sia al fine della preparazione dell'audizione al Consiglio. In tal senso deve comunque ritenersi violato il diritto ad una partecipazione procedimentale effettivamente e pienamente consapevole all'attività amministrativa. Al riguardo Telecom Italia rileva che il TAR Lazio, con la sentenza 11260/07 del 16 novembre 2007, ha ritenuto ammissibile il ricorso di un operatore contro il provvedimento di fissazione del costo netto del servizio universale poiché quest'ultimo, correttamente escluso dalla partecipazione alle attività del verificatore incaricato dall'Autorità di accertare i costo netto, non aveva avuto accesso alle relazioni finali redatte da quest'ultimo a controllo eseguito, prima cioè che l'Autorità le facesse proprie. Telecom Italia sottolinea che il verificatore deve poter eseguire i propri controlli contabili in assoluto riserbo e senza interferenze esterne, ma la garanzia che l'ordinamento offre ai soggetti interessati, in quanto potenzialmente contribuenti al fondo di finanziamento del costo netto del servizio universale, deve risiedere comunque nella possibilità di prendere visione dei risultati ai quali il verificatore è pervenuto al fine di valutarne la congruità, prima che si concluda l'azione amministrativa. In tal senso la situazione attuale è del tutto analoga a quella analizzata dal TAR nella sentenza succitata. Su tali basi Telecom Italia richiede di prorogare la decisione finale di almeno 45 giorni in modo da avere la possibilità di valutare gli atti acquisiti e depositare ulteriori memorie.

E' un ulteriore elemento di novità, nella relazione dell'11 dicembre 2007, la richiesta di una certificazione dei sistemi di contabilità prodotti dagli operatori alternativi "*ai fini dell'efficacia della medesima deroga*". Telecom Italia tuttavia ritiene inadeguato e non coerente con la normativa regolamentare e comunitaria la limitata tipologia di certificazione richiesta nella relazione degli Uffici. La certificazione deve infatti, secondo Telecom Italia, essere affidata ad un organismo indipendente ed incaricato dall'Autorità e essere estesa all'intero sistema di contabilità dei costi, secondo quanto peraltro espresso dalla delibera n. 417/06/CONS all'art. 40 comma 5. Non si ravvede alcun motivo per cui "*l'applicazione agli operatori alternativi delle norme vigenti in capo all'operatore incumbente*", secondo la stessa valutazione degli Uffici, possa non comprendere anche le stesse modalità di verifica contabile adottate per Telecom Italia. Secondo Telecom Italia gli operatori devono essere tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità dei costi in ottemperanza al quadro regolamentare vigente, sia a livello nazionale che comunitario. In tal senso è stesso Codice delle Comunicazioni a prevedere, all'art. 50 comma 4, che il sistema di contabilità dei costi che gli operatori devono predisporre ai sensi di quanto all'art. 40 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS, deve essere oggetto di verifica di conformità da effettuarsi a cura di un organismo indipendente incaricato dall'Autorità. Telecom Italia evidenzia che, secondo la Raccomandazione 322/98, le verifiche agli operatori dalla relazione degli Uffici sarebbero limitate al passo di "DATA CAPTURE", tralasciando pertanto l'intera catena di attribuzioni ai servizi. Telecom Italia, richiamando le finalità della certificazione contabile espresse sia nella Raccomandazione 322/98 sia in quella 2005/698/CE, richiede pertanto l'imposizione di una certificazione completa del sistema di contabilità in conformità alle norme vigenti per Telecom Italia che valga come requisito per l'applicazione del prezzo in deroga.

Relativamente al calcolo del WACC, Telecom Italia sottolinea come nel caso di Fastweb sia applicato un elevato e non giustificabile costo del debito, essendo tale società stata acquisita da Swisscom a marzo 2007 (con rating A-), mentre, nel caso di BT Italia, Telecom Italia non condivide al stima del premio sul debito poiché tale società è partecipata integralmente da BT Italia (con rating BBB+/stabile).

Telecom Italia non condivide il valore di *tax rate* applicato dall'Autorità, in quanto se da un lato condivide l'idea di applicare un *tax rate* standard, tale scelta risulta adeguata solo in un'ottica di valutazione prospettica. Le deroghe in oggetto, con validità di soli 12 mesi, non possono essere decise sulla base di obiettivi prospettici di indebitamento. Telecom Italia sottolinea infine

l'assenza, nell'ambito delle risultanze istruttorie proposte dagli Uffici, dei rilievi avanzati dalla stessa in merito al calcolo del costo del capitale.

Relativamente al *mark-up* proposto dagli Uffici, Telecom Italia ribadisce l'assoluta non pertinenza della tipologia di costi valorizzata da tale voce con il servizio di terminazione. L'applicazione di tale voce di costo comporterebbe, secondo Telecom Italia, un disincentivo per gli operatori beneficiari ad effettuare investimenti orientati all'efficienza.

Inoltre, Telecom Italia ribadisce l'urgenza di attuare meccanismi di compensazione, volti a tener conto del maggior costo approvato con i procedimenti in esame, rivedendo, sul versante retail, il price cap di cui alla delibera n. 642/06/CONS anche alla luce della crescita prospettica della base di utenza degli OLO e della contestuale diminuzione di quella di Telecom Italia.

Secondo Telecom Italia, l'Autorità deve imporre a tutti gli operatori notificati l'obbligo di dichiarare le proprie numerazioni servite con accessi ADSL *wholesale* e *bitstream*, poiché per tali tipologie di accessi non possono valgono le disposizioni di cui alla delibera n. 417/06/CONS.

Telecom Italia evidenzia inoltre la necessità di una accurata analisi dei costi degli HAG e CPE di Fastweb dei ricavi *retail* associati agli stessi. Secondo Telecom Italia infatti, Fastweb chiederebbe agli utenti, alla chiusura del contratto, il ristoro dei costi sostenuti per l'installazione in sede utente dell'apparato stesso. In tale caso si verificherebbe un doppio ristoro per il medesimo costo (secondo Telecom Italia non pertinente al servizio in esame) a danno, evidentemente, degli operatori che pagano i servizi di terminazione.

Telecom Italia ha infine sottolineato come i valori economici in discussione siano sostanzialmente non allineati al confronto internazionale, che invece vede l'Italia, già in assenza di deroghe, all'ultimo posto per entità dell'asimmetria tra OLO e incumbent, come si desume dalla bozza del documento ERG sulla terminazione di rete fissa, al momento in consultazione pubblica.

Tiscali

Tiscali, oltre che nel corso dell'audizione del 21 novembre, ha espresso le proprie osservazioni con la memoria del 23 novembre 2007.

Tiscali condivide in linea generale le posizioni di Tele 2, Fastweb e BT Italia sia per quanto riguarda i rilievi procedurali (durata ed incertezza del procedimento, coinvolgimento di altri soggetti nella consultazione) –sottolineando, al riguardo, la necessità di garantire certezza del ritorno economico degli investimenti che sta pianificando (Tiscali ha già circa 500 siti e si appresta a raddoppiarli nei prossimi 4 anni) – sia per quanto riguarda l'applicazione agli OLO delle regole contabili valide per Telecom Italia rete fissa (secondo Tiscali il tenore letterale della delibera n. 417/06/CONS, nonché la ratio della stessa, portano a conclusioni ben differenti).

Relativamente a tale ultimo punto, Tiscali sottolinea l'importanza del mantenimento del proprio perimetro del servizio e dissente sull'applicabilità, "*a giochi fatti*", del perimetro contabile riconosciuti per la rete fissa dell'*incumbent*. In estrema sintesi, secondo Tiscali, per gli operatori alternativi devono essere inclusi i costi commerciali, di *customer care* (secondo driver di causalità del costo), di interconnessione, di portabilità del numero e soprattutto dell'accesso al cliente (in coerenza con quanto previsto nella parte motiva della delibera n. 417/06/CONS), e ciò sia per rispettare lo spirito con cui la predetta delibera ha previsto la possibilità di richiedere deroghe al prezzo massimo per gli operatori alternativi infrastrutturati, sia in applicazione del principio di non discriminazione nei confronti degli operatori mobili (la cui contabilità include accesso e costi commerciali), sia, infine, in ossequio del principio di proporzionalità, ove per gli OLO si prevedeva

solo equità e ragionevolezza nei propri costi mentre per Telecom Italia si richiede uno stretto orientamento al costo secondo formati contabili definiti delle delibere dell'Autorità.

Con riferimento alle specifiche valutazioni degli Uffici sulla propria contabilità, Tiscali si dichiara disponibile a produrre adeguata riconciliazione tra i dati di contabilità alla base del bilancio 2006 ed i dati contabili impiegati nel modello. Circa l'eventuale certificazione da parte di un revisore terzo, Tiscali si dichiara disponibile in tal senso, ove questa sia richiesta a tutti gli OLO che hanno richiesto deroghe, siano definiti dall'Autorità criteri univoci sulla metodologia di redazione della contabilità regolatoria, sia garantita la terzietà del revisore e fissati dall'Autorità in modo trasparente gli obiettivi e le modalità di revisione.

Tiscali ribadisce che, a seguito delle riduzioni di perimetro adottate dagli Uffici sono venuti meno i presupposti alla base della propria scelta di operare un efficientamento dei costi di rete. In tal senso sarebbe maggiormente auspicabile per Tiscali applicare, secondo quanto prospettato dagli Uffici, una riduzione dell'ammortamento nell'anno 2006, di cui però si tenga conto negli esercizi successivi, quando gli investimenti danno maggior contributo economico, piuttosto che subire tagli ai costi già sottoposti ad efficientamento. Tiscali evidenzia comunque la necessità di rendere omogenei i criteri applicati alle contabilità di tutti gli operatori in materia di calcolo delle quote di ammortamento, criteri di efficientamento, riduzione del perimetro etc.

Con riferimento ai costi commerciali, sebbene Tiscali apprezzi lo spirito dell'introduzione del *mark-up*, la stessa ritiene il valore presentato dagli Uffici incongruo in rapporto ai costi effettivamente sostenuti e discriminatorio rispetto al trattamento garantito a Telecom Italia nel *network cap* ed agli operatori mobili nelle loro contabilità. Tiscali ritiene che, sulla base di tali considerazioni, il *mark-up* dovrebbe superare il 50%.

Rispetto all'inclusione nel perimetro contabile della terminazione dei costi del CPE, Tiscali condivide la posizione espressa da Fastweb ribadendo che le proprie valutazioni portano a valori superiori al valore riconosciuto dall'Autorità.

Tiscali, a seguito dell'invio della relazione dell'11 dicembre 2007, ha integrato la propria posizione, oltre che nel corso dell'audizione del 18 dicembre, anche con la nota del 14 dicembre 2007. Tiscali, nel contestare che l'indirizzo espresso dagli Uffici sostanzialmente ignora i rilevi mossi dagli operatori e della stessa Tiscali, ha richiesto che l'Autorità:

- a) riconosca integralmente la quota di CPE richiesta da Tiscali, al fine di consentire il corretto ristoro delle funzionalità che tali dispositivi offrono al fine di offrire il servizio voce;
- b) consenta il riconoscimento dei costi di commercializzazione dei servizi all'ingrosso per l'effettiva entità riconosciuta a Telecom Italia (17%) in luogo del 5%;
- c) riveda il *mark-up* nella misura di almeno il 50% al fine di adeguarsi alle prassi adottate con altri operatori;
- d) qualora intendesse confermare l'indirizzo espresso in materia di perimetro contabile, richiede l'applicazione delle riduzioni in assenza dell'efficientamento sui costi di rete.

Tiscali ritiene che solo l'attenta valutazione delle proprie istanze, e quindi di una profonda revisione, da parte del Consiglio, degli orientamenti e del percorso proposto dagli Uffici, potranno accompagnare e promuovere gli investimenti degli operatori alternativi. Decisioni diverse pregiudicherebbero il valore societario di Tiscali anche sul mercato finanziario, che, in quanto società quotata in borsa, è soggetta a continuo scrutinio da parte di analisti ed investitori.

Vodafone

Vodafone ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre. Vodafone ritiene opportuno precisare che nel mercato mobile i prezzi sono stati regolati già dal 1999 con delibera n. 338/99 che ha definito, tra l'altro, un prezzo di terminazione unico per Vodafone e TIM, nonostante, nel 1998, anno di riferimento dei dati utilizzati per la notifica SMP, la quota di mercato in termini di ricavi di Vodafone fosse del 30% rispetto al 70% di TIM e il differenziale fosse addirittura del 40%.

Passando ai contenuti delle risultanze istruttorie notificate da parte degli Uffici, Vodafone intende fare alcune considerazioni in merito ai costi commerciali ed al *mark-up* ivi individuato.

Con riferimento ai costi commerciali, Vodafone non condivide l'orientamento degli Uffici di escludere tale voce di costo in sede di determinazione del prezzo di terminazione. In particolare, se è vero che tali costi sono sostenuti dall'azienda per incrementare il proprio numero di clienti, è anche vero che esiste una relazione tra volumi di traffico e costi commerciali. Un operatore con pochi clienti ha bassi volumi di terminazione entranti nella propria rete in quanto il numero di utenti raggiungibili è basso, mentre un operatore con molti clienti ha alti volumi di terminazione entrante in quanto il numero di clienti raggiungibili è alto. Risulta, quindi, evidente un nesso di causalità tra costi commerciali, numero clienti e minuti di terminazione. Se i costi commerciali e i volumi di traffico entrante da altre reti dipendono dal numero di clienti, allora è possibile individuare una relazione tra costi commerciali e minuti di terminazione. In relazione poi all'individuazione effettuata dagli Uffici di un valore di *mark-up*, Vodafone ritiene non condivisibile l'introduzione di una simile misura. Innanzitutto tale voce reintrodurrebbe voci di costo che gli Uffici hanno, nell'ambito delle medesime risultanze istruttorie, ritenuto opportuno escludere. In secondo luogo, la previsione di un *mark-up*, giustificata come misura pro competitiva, potrebbe in realtà costituire un disincentivo, per gli operatori notificati, a perseguire una crescente efficienza su tali costi.

L'ultimo aspetto su cui Vodafone intende intervenire è il tema della certezza di diritto e dei vincoli economici di riferimento. Se è vero che tale concetto è stato sino ad oggi correttamente riferito al diritto degli operatori di vedersi riconosciuto il proprio prezzo di terminazione, è altrettanto vero che la celerità del procedimento di approvazione dei prezzi di terminazione, accompagnato da una programmazione pluriennale, ha una valenza anche per gli operatori che acquisiscono servizi di terminazione, potendo questi ultimi trovarsi in condizione di sostenere costi non prevedibili e rispetto ai quali, in sede di chiusura di bilancio di esercizio, non possano esser fatti gli opportuni accantonamenti. In conclusione, Vodafone auspica, quindi, che si giunga ad una rapida chiusura di tale procedimento ed alla definizione di un piano di programmazione pluriennale.

Welcome Italia

Welcome Italia ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre 2007 e con la memoria del 23 novembre 2007. Welcome Italia come Eutelia, si presenta come operatore che, pur essendo notificato, non ha richiesto deroghe e si appresta, in qualità di operatore di accesso, sostenere i prezzi che verranno decisi dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti in oggetto. Al riguardo Welcome Italia evidenzia di avere in corso di attuazione cospicui investimenti in infrastrutture ed esprime interesse su come le decisioni dell'Autorità nell'ambito dei procedimenti sulle c.d. deroghe verranno a riflettersi sul modello contabile di terminazione che la stessa Autorità sta predisponendo per la definizione del *glide path* da adottare nei prossimi 4 anni.

Relativamente al tema della certezza del diritto, da ultimo sollevato da Vodafone, Welcome

Italia, come Eutelia, sottolinea la necessità di istituire un database unico delle numerazioni geografiche che consenta di attribuire i giusti importi alle chiamate (sia a livello *retail* che *wholesale*).

Welcome Italia ha integrato la propria posizione a seguito dell'invio da parte degli Uffici delle relazioni del 11 dicembre 2007 con la nota del 14 dicembre 2007 e nel corso dell'audizione tenutasi innanzi al Consiglio il 18 dicembre 2007.

Welcome Italia, nel richiamare integralmente le considerazioni già espresse nei precedenti contributi, ha comunicato che presenterà, anche in regione delle incertezze sui termini di applicazione del modello contabile in corso di elaborazione da parte dell'Autorità, una propria istanza di autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 40 comma 4 della delibera n. 417/06/CONS.

Wind

Wind ha espresso la propria posizione nel corso dell'audizione del 21 novembre e con una memoria del 23 novembre 2007. Wind condivide quanto espresso dalla 417/06/CONS in merito alla necessità di adottare prezzi asimmetrici per gli operatori alternativi a causa delle diverse architetture di rete e delle minori economie di scala e di scopo. Wind riconosce la fondatezza del meccanismo di fissazione dei prezzi in deroga sulla base della presentazione di un sistema di contabilità. Wind sottolinea tuttavia che, nella presentazione dei propri prezzi di terminazione, pur non richiedendo alcuna deroga, si è riservata di modificare gli stessi alla luce di qualsiasi modificazione normativa o regolamentare successivamente emanata in materia. Tale riserva è stata ribadita da ultimo con la presentazione dei prezzi vigenti a partire dal 1° luglio 2007.

Wind rileva che la dialettica regolamentare verte ancora su perimetri contabili del servizio e sulle basi giuridiche da adottare, mentre la stessa relazione degli Uffici appare sottolineare che le regole contabili da applicare sono quelle vigenti per la rete fissa di Telecom Italia e che l'introduzione di regole *ad hoc* deve essere valutata attentamente in quanto l'applicazione di tali regole *ad hoc* unicamente ad alcuni attori sul mercato e non ad altri potrebbe comportare discriminazioni e distorsioni di mercato.

Wind rimane in attesa delle risultanze del procedimento, ma non può non manifestare il proprio interesse alle conclusioni dello stesso, qualora emergesse la possibilità di applicare regole contabili diverse da quelle vigenti per Telecom Italia e tali da consentire l'inclusione di elementi di costo nuovi e diversi da quelli ad oggi ammessi per tale società. In tal senso Wind esprime il proprio favore ad una applicazione non discriminatoria delle regole contabili che verranno definite, ove queste includano voci di costo diverse ed a vario titolo. Wind esprime il proprio apprezzamento all'applicazione di una misura temporanea e pro-competitiva quale quella prospettata dall'Autorità con il *mark-up* proposto. Tale misura, ove finalizzata a consolidare l'assetto della competizione sul mercato delle reti fisse, dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori alternativi che si trovano nelle stesse condizioni. Wind sottolinea il proprio status di operatore nuovo entrante al pari degli altri operatori che hanno presentato richiesta di deroga.

Wind ritiene che la relazione degli Uffici abbia prospettato l'introduzione di nuovi criteri regolamentari. Il principio di non discriminazione impone che tutti gli operatori debbano essere messi nelle condizioni di avvalersi di tali nuovi criteri per tutto il periodo di validità della delibera n. 417/06/CONS. Secondo Wind, l'Autorità dovrà quindi prevedere un meccanismo ad esito del procedimento che consenta, agli operatori che non hanno fatto richiesta di deroga, di produrre una propria contabilità sulla base dei criteri che il Consiglio vorrà approvare, da applicarsi a partire dall'entrata in vigore della delibera n. 417/06/CONS.

Wind, a seguito dell'invio della relazione conclusiva dell'11 dicembre 2007, ha avuto accesso agli atti in data 13 dicembre 2007 ed ha integrato la propria posizione con la memoria del 14 dicembre 2007 (con cui trasmette i pareri di due consulenti) e nel corso dell'audizione del 18 dicembre 2007. Tale società informa altresì di aver avanzato una propria richiesta di deroga in sensi dell'art. 40 comma 4 della delibera n. 417/06/CONS in data 7 dicembre 2007.

Tra le principali osservazioni, Wind fa rilevare come l'indirizzo espresso dagli Uffici di considerare una quota di costo degli apparati in sede di utente, almeno nel caso di Fastweb, potrebbe portare ad un doppio ristoro di tale voce di costo. Fastweb, da un lato non ha provveduto a operare lo scorporo dei ricavi *retail* dai costi di accesso, dall'altro prevede, nelle condizioni contrattuali all'utenza finale, il pagamento di un contributo alla conclusione del contratto a copertura dei costi legati all'HAG. Wind osserva che, sebbene il contributo sia dovuto solo in caso di mancata restituzione dell'apparato, diversi utenti hanno lamentato ad associazioni di consumatori difficoltà nella riconsegna ed l'attribuzione del succitato contributo. Wind, al fine di evitare un doppio ristoro, richiede che l'Autorità riveda i criteri di attribuzione di tali costi escludendoli dal perimetro contabile del servizio. Wind sottolinea che l'applicazione nel calcolo del WACC di "*un criterio comune a tutti gli operatori*" comporta la necessità di applicare, anche a quelli che non hanno presentato deroghe, valori di WACC differenziali e specifici, diversi da quello del 10,2% riconosciuto a Telecom Italia con la delibera n. 417/06/CONS. Wind, sul tema, non condivide l'orientamento di adoperare nel calcolo del costo del capitale, la somma algebrica delle aliquote IRES e IRAP in luogo nella media pesata sulle rispettive basi imponibili.

Secondo Wind, Fastweb avrebbe ridotto le vite utili di alcuni cespiti ciò comportando un indebito incremento delle quote di ammortamento. Wind richiede che l'Autorità non avalli tali scelte. Wind evidenzia che la contabilità di Tiscali utilizza dati di costo del 2006 per la fissazione di prezzi vigenti nello stesso anno, violando quindi quanto previsto per Telecom Italia, ossia che i costi di un esercizio sono alla base dei prezzi dell'anno seguente. In tal senso, secondo Wind la richiesta di Tiscali non sarebbe accettabile. Wind sostiene che l'applicazione del *mark-up* è una novazione nelle regole di contabilità dei costi, che estende i perimetri del servizio includendo, per motivi pro-competitivi, costi che tutti gli OLO, non parità di trattamento, dovrebbero poter includere. Wind sostiene che gli Uffici non hanno condiviso la posizione di Telecom Italia secondo cui le deroghe possono essere richieste solo per l'anno 2006-2007 confermando di fatto la possibilità per Wind di presentare una propria istanza di deroga ai sensi dell'art. 40 commi 3 e 4 della delibera n. 417/06/CONS.